

TRIBUNALE DI CASSINO

IL GIUDICE ha emanato la seguente

ORDINANZA

nel proc. n. OMISSIS rg promosso da:

BANCA

Ricorrente

contro

CLIENTE

Resistente contumace

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 27 aprile 2020 la BANCA ha esposto, fra l'altro: "(di essere) una società che concede finanziamenti a fronte (come nel caso in esame) della cessione di quote dello stipendio o della pensione, ovvero con delegazione di pagamento in proprio favore delle predette quote. Tali forme di accesso al credito - riservate a chi sia titolare di un rapporto di lavoro dipendente o a chi sia pensionato - necessitano di alcune (complesse) attività preventive alla stipula dei relativi contratti, in quanto tali negozi configurano fattispecie contrattuali nelle quali intervengono più soggetti distinti, tra i quali, figurano:

- la banca che eroga il finanziamento;
- il cliente che stipula il finanziamento con la banca; • il datore di lavoro/ente pensionistico del cliente;
- la compagnia assicurativa che rilascia le garanzie previste dalla normativa.

In particolare, la prima fase per addivenire alla stipula di siffatti contratti è l'istruttoria, nel corso della quale l'istituto di credito effettua un primo controllo al fine di verificare l'idoneità dell'istanza e, conseguentemente, formalizzare un preventivo sulla base delle necessità di liquidità del cliente e delle sue caratteristiche economiche e di reddito; tale fase non determina, tuttavia, la concessione del fido, atteso che la sua funzione è quella di consentire la verifica della sussistenza dei requisiti in capo al cliente. La fase successiva riguarda l'attivazione del prestito, nel corso della quale, la banca procede alla notifica della contrattualistica all'amministrazione (datore di lavoro/ente pensionistico) terza ceduta, al fine di ottenere l'autorizzazione alle trattenute e, una volta ottenuta la copertura assicurativa, si procede al controllo formale e sostanziale di tutta la documentazione; soltanto dopo che si è conclusa positivamente anche quest'ultima fase, avviene l'erogazione del prestito. A seguito delle richiamate fasi, ha così inizio il periodo di ammortamento, con la conseguente attività di gestione amministrativa del prestito. Pertanto, nel momento in cui inizia la gestione vera e propria del finanziamento, BANCA ha già eseguito una serie di attività, i cui costi - sostenuti dal cliente - sono maturati prima dell'avvio del piano di ammortamento.

L'iter sopra esposto ha avuto luogo anche nel caso di specie, avente ad oggetto la concessione - mediante stipula del contratto n. OMISSIS - del finanziamento contro cessione di quote dello stipendio al CLIENTE, contratto stipulato in data 31 gennaio 2013 (cfr. doc. 02) ed estinto anticipatamente, su specifica richiesta del CLIENTE, in data 31 marzo 2017 (cfr. doc. 03).

A seguito della richiesta di estinzione anticipata del mutuo, BANCA – in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 125 sexies D. Lgs. n. 385/1993 – provvedeva a rimborsare al CLIENTE la somma di Euro ... a titolo di quota interessi non maturati al T.A.N. contrattuale, nonché la somma di Euro ... a titolo di commissioni (gestioni e bancarie) non maturate (cfr. sempre Tuttavia, la parte mutuataria, non ritenendo corretta la quantificazione effettuata dalla Banca, proponeva reclamo, chiedendo il rimborso degli oneri non maturati in occasione dell'avvenuta estinzione anticipata del contratto in oggetto, che quantificava in complessivi Euro ... (cfr. doc. 04). A fronte del summenzionato reclamo, è interesse della banca esponente adire codesto Ecc.mo Tribunale al fine di addivenire all'accertamento della correttezza della condotta tenuta da BANCA in sede di stipula del contratto di finanziamento, nonché di estinzione anticipata dello stesso e, conseguentemente, all'accertamento, da un lato, della non applicabilità - al caso di specie - della sentenza resa dalla Corte di Giustizia in data 11 settembre 2019 nella causa C-383/2018 e, dall'altro, che nessun'altra somma, rispetto a quelle già versate, dovrà essere restituita dalla Banca al CLIENTE (...).

Il CLIENTE benché regolarmente citato non è si costituito. A suo tempo egli aveva fatto pervenire il seguente reclamo alla Banca:

“(...) La presente in nome e per conto del CLIENTE, giusta delega allegata alla presente, elettivamente domiciliato presso la Ns Società per richiederVi formalmente la corresponsione a favore del Ns assistito di un adeguato ristorno stante l'anticipata estinzione del contratto di finanziamento contratto con la Vs. Spett.le Società. Tal contratto prevedeva un montante rate a scadere di ... ed un netto ricavo al cedente di La differenza di ...tra il montante rate a scadere (ovvero il credito ceduto dal Ns assistito) ed il netto ricavo, veniva così rappresentata:

- Interessi: ...;
- Spese di istruttoria: ...;
- Commissioni di attivazione: ...;
- Commissioni di gestione pratica: ...;
- Oneri richiesti dall'amministrazione di appartenenza: ...
- Oneri erariali, di notifica, di registro e postali: ...
- Oneri e costi dell'intermediario del credito: ...
- Premi assicurativi: ...

Tal contratto veniva estinto al 31/03/2017 e dal conteggio estintivo emerge che viene riconosciuto un rimborso di commissioni per Orbene, il vigente ordinamento riconosce il diritto del consumatore finanziato a svincolarsi dall'obbligazione della restituzione prima della scadenza naturale, con la restituzione del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. In particolare, per il disposto del Decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio 1992, art. 3, c. 1 (Adempimento anticipato), “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”. Inoltre, l'art. 125 del D.Lgs. 385/93, recita così:

1. Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario.

2. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Alla luce di tali disposizioni, peraltro confermate e rafforzate dall'attuale disciplina (D.Lgs. n. 141/2010), è incontestabile che l'intermediario sia tenuto a restituire, in relazione agli oneri contrattuali pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata. Si fa

Ordinanza, Tribunale di Cassino, Giudice Federico Eramo, del 2 febbraio 2021

presente come la Corte di Giustizia U.E con Sentenza dell'11 Settembre 2019 abbia confermato che il diritto del cliente al rimborso di tutti i costi (sia *up front* che *recurring*). In particolare, è stata fornita un'interpretazione estensiva dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del 23.04.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, stabilendo che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato dello stesso, include tutti i costi posti a carico del consumatore". La Corte ha considerato che "l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito sarebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto" (cfr. punto 31 della Sentenza). Secondo la Corte, poiché i costi, la loro ripartizione e la loro qualificazione sono determinati unilateralmente dalla Banca/Finanziaria, se si considerano retrocedibili in caso di estinzione anticipata solo i costi *recurring*, il consumatore potrebbe essere esposto ad un grosso rischio. Questi, infatti, potrebbe vedersi addebitate in sede di stipula delle commissioni "*up front*" (non retrocedibili) molto elevate, mentre i costi "*recurring*" (retrocedibili) potrebbero essere ridotti al minimo. Pertanto, la Corte di Giustizia ha stabilito che, se il finanziamento viene estinto in anticipo, al consumatore devono essere restituiti pro quota tutti i costi (a prescindere dalla loro natura e dalla loro formale qualifica), con esclusione delle spese vive (es. quelle notarili). Inoltre, si fa presente, come recentemente, sia pervenuta, con la °Decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario N. 26525 del 17 dicembre 2019 emessa dal Collegio Di Coordinamento, la conferma di quanto la Corte di Giustizia U.E abbia già comunicato, ossia il diritto del cliente al rimborso di tutti i costi (sia *up front* che *recurring*), se il finanziamento viene estinto in anticipo, a prescindere dalla loro natura e dalla loro formale qualifica con esclusione delle spese vive (es. quelle notarili).

Sulla base di tali considerazioni, il ristorno dovuto al Ns Assistito andrà pertanto così calcolato: € ... (totale commissioni)/... (totale rate) x 71 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) - € ... (storno effettuato in fase di estinzione) = € ... Con riguardo poi alle quote non maturate dei premi assicurativi, nel richiamare quanto più sopra già osservato in merito alla possibilità del consumatore di esercitare la facoltà di adempimento anticipato con diritto ad una "equa riduzione" del costo (Decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio 1992, art. 3, art. 125 del D.Lgs. 385/93), è altresì incontestabile che l'intermediario sia tenuto a restituire la quota non maturata del costo relativo alla polizza di assicurazione. A tal fine, anche per le modalità di calcolo, vale richiamare l'accordo ABI - Ania del 22 ottobre 2008 "Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento".

Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, lo stesso soggetto mutuante propone le seguenti opzioni al cliente:...

2. l'estinzione del contratto assicurativo accessorio al contratto principale di mutuo o di finanziamento. In tale ipotesi il soggetto mutuante restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore - la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Tale parte è calcolata, per la componente relativa alla copertura assicurativa, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo, e per la componente residua relativa ai costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Il soggetto mutuante fornisce al cliente il conteggio dell'importo rimborsato". La regola è stata da ultimo recepita dal regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 che, all'art. 49, statuisce: "Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del

Ordinanza, Tribunale di Cassino, Giudice Federico Eramo, del 2 febbraio 2021

mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria". Unitamente alle somme sopra riportate andrà quindi rimborsata al Ns Assistito la quota non maturata del costo assicurativo proporzionato per le mensilità del finanziamento con scadenza oltre la data di estinzione. Sulla base di tali considerazioni, il ristorno del costo assicurativo dovuto al Ns Assistito andrà pertanto così calcolato: € ... (totale commissioni) / 120 (totale rate) x 71 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € ... Le somme complessivamente dovute al Ns Assistito potranno dunque essere così riassunte: Ristorno pro quota Commissioni: € ... Ristorno costo assicurativo pro-quota: € ... Totale rimborso: € ... (...)"

In buona sostanza, contro tale reclamo la Banca ha iniziato il presente procedimento.

All'udienza virtuale del 18 gennaio 2021 le parti hanno rassegnato le conclusioni e questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione.

Per questo Giudice la domanda attorea è fondata.

La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 11 settembre 2019 (c.d. "Lexitor") non è pertinente all'ordinamento italiano. Tale decisione emessa all'esito a un giudizio pregiudiziale sull'interpretazione di una disposizione normativa polacca, si è limitato a «osservare che al cliente, in caso di estinzione anticipata, spetta il rimborso delle spese collegate al finanziamento che siano non solo ricorrenti, ma altresì quelle fisse per evitare che il soggetto finanziatore possa riversare sulle spese fisse anche eventuali costi ricorrenti così da non recargli un ingiusto profitto.». La decisione in esame, tuttavia, non può adattarsi all'ordinamento italiano, perché quest'ultimo, rispetto a quello polacco, è certamente già più favorevole per il cliente, annoverando una puntuale disciplina dei diritti restitutori, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Infatti, come testualmente riportato nell'ordinanza annotata, l'art. 125sexies TUB (di trasposizione della normativa dell'Unione) statuisce che: «1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. 2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro». Non c'è alcun riferimento ai costi "iniziali" del credito e, in effetti, sarebbe irragionevole il rimborso di una quota delle spese di istruttoria, strettamente inerenti a un'attività che l'Istituto di credito svolge in una fase prodromica alla stessa erogazione della somma finanziata e che, in quanto tale, anche laddove l'importo erogato fosse anticipatamente estinto, non potrebbe essere rimborsata pro quota essendosi svolta tutta già prima dell'erogazione del credito. Ne deriva che gli unici costi suscettibili di essere oggetto di una domanda di ripetizione, come espressamente previsto dal succitato art. 125sexies TUB, sono quelli che non si dovranno più sostenere, avendo rimborsato anticipatamente il debito. Nel caso di specie, consegue l'integrale rigetto della domanda,

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Tribunale di Cassino, Giudice Federico Eramo, del 2 febbraio 2021

stante la sua infondatezza (Tribunale di Mantova, 30 giugno 2020; Tribunale di Vicenza, 13 novembre 2020, ecc., cui si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc).

Il CLIENTE, non costituendosi, non ha fornito alcun elemento a suo favore.

Le spese possono compensarsi, come richiesto anche dal ricorrente.

P.Q.M.

-definitivamente pronunciando:

ACCERTA e dichiara la non applicabilità, al caso di specie, della sentenza della Corte di Giustizia, resa in data 11 settembre 2019 nella causa C-383/2018 e, per l'effetto:

ACCERTA e dichiara la validità ed efficacia della clausola contrattuale che disciplina l'estinzione anticipata del rapporto oggetto di lite e la correttezza della quantificazione effettuata dalla Banca (nel rispetto di quanto contrattualmente pattuito e normativamente previsto), in data 23 febbraio 2017, dell'“importo dovuto a saldo” di cui al conteggio estinzione anticipata prodotto;

ACCERTA e dichiara che nessun'altra somma, rispetto a quanto già rimborsato al CLIENTE, dovrà essere a quest'ultimo restituita, a qualsivoglia titolo inerente al rapporto de quo, da “BANCA” e l'inesistenza di alcun diritto di credito dell'odierno resistente nei confronti della qui concludente per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Dichiara la compensazione delle spese.

Cassino, 2 febbraio 2021

Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*